

È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 (suppl. ord. n. 38/L) il <u>D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149</u> recante attuazione della <u>legge 26 novembre 2021, n. 206</u>, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

SYNOPSIS

Capo I	Modifiche al codice civile	Libro I	- Delle persone e della famiglia	13 Commi
Capo I	Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie	Libro I	Delle persone e della famiglia	- 2 Commi
Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari	Capo I - Del giudice Sezione II - Della competenza per materia e valore	3 Comma 1	articolo 7, del codice di procedura civile Competenza Giudice di Pace modifica	- Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a diecimila euro , quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322]. - Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro . - È competente qualunque ne sia il valore: - 1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi 8; - 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case 9; - 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; - 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari	Capo I - Del giudice Sezione V - Del difetto di giurisdizione, della incompetenza e della litispendenza	3 Comma 2 a)	Sostituisce art. 37 del codice di procedura civile (Difetto di giurisdizione).	- Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»;
Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari	Capo I - Del giudice Sezione V - Del difetto di giurisdizione, della	3 Comma 2 b)	Inserisce alla seconda parte di art. 40 del codice	«In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale



	incompetenza e della litispendenza		di procedura civile (CONNESSIONE).	diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.».
Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari	Capo I - Del giudice Sezione VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza	3 Comma 3 a)	Modifica art. 47 del codice di procedura civile (Regolamento di Competenza).	- L'istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43, 44, 45, 339] si propone alla Corte di cassazione con ricorso [c.p.c. 325, 360, 375; disp. att. c.p.c. 136] sottoscritto dal procuratore [c.p.c. 82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [c.p.c. 86, 125]. - Il ricorso deve essere notificato [c.p.c. 330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [c.p.c. 152] di trenta giorni dalla comunicazione [c.p.c. 136] dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso 2. - La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti 3. - Il regolamento d'ufficio [c.p.c. 45] è richiesto con ordinanza dal giudice[disp. att. c.p.c. 137] 4. - Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti 5.
Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari	Capo I - Del giudice Sezione VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza	3 Comma 3 b)	Modifica art. 48 del codice di procedura civile (Regolamento di Competenza).	I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [c.p.c. 295] dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento [disp. att. c.p.c. 133-bis] 2. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [c.p.c. 298].
Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari	Capo I - Del giudice Sezione VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza	3 Comma 3 c)	Modifica art. 49 del codice di procedura civile (Regolamento di Competenza).	L'ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [c.p.c. 91, 382] dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa [c.p.c. 310] 3.
Libro I - Disposizioni generali Libro I - Disposizioni generali	Capo I - Del giudice Titolo I - Degli organi giudiziari Sezione VI-Bis - Della composizione del tribunale	3 Comma 4	Modifica art. 50bis del codice di procedura civile (Composizione Collegiale).	Il tribunale giudica in composizione collegiale: - 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; - 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa 3; - 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate 4; - 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;



Libro I - Disposizioni generali	Titolo III - Delle parti e dei difensori Capo I - Delle parti	3 Comma 5 a)	Modifica art. 78 del codice di procedura civile (Nomina Curatore Speciale).	- Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza [c.c. 14, 356, 486, 1387, 2845; c.p.c. 75, 762, 780]. - Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante [c.c. 320, 360, 1394, 1471, n. 3; c.p.c. 80].
Libro I - Disposizioni generali	Titolo III - Delle parti e dei difensori Capo I - Delle parti	3 Comma 5 b)	Modifica art. 80 del codice di procedura civile (Nomina Curatore Speciale).	- L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede1 Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.
Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori	Capo IV - Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali	3 Comma 6	Aggiunge all'art. 96 del codice di procedura civile II IV comma (Responsabilità aggravata – spese e danni processuali).	«Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».
Libro I - Disposizioni generali	Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione	3 Comma 7	Sostituisce il comma 2 dell'art. 101 del codice di procedura civile (Principio del contraddittorio).	«Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.»
Libro I - Disposizioni generali	Titolo V - Dei poteri del giudice	3 Comma 8	Modifica l'art. 118 del codice di procedura civile (Ordine di Ispezione).	dopo le parole «Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice» sono inserite le seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e».
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli atti in generale	3 Comma 9	Modifica l'art. 121 del codice di procedura civile (Libertà di Forme Chiarezza e Sinteticità degli atti).	Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [c.p.c. 125, 126, 131, 156; disp. att. c.p.c. 46]. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico .



Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione II - Delle udienze	3 Comma 10	Modifica l'art. 127 del codice di procedura civile (Libertà di Forme Chiarezza e Sinteticità degli atti).	dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione II - Delle udienze	3 Comma 10	Introduce l'art. 127 - bis del codice di procedura civile (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)	- Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. - Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. - Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione II - Delle udienze	3 Comma 10	Introduce l'art. 127 - ter del codice di procedura civile (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)	- L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. - Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. - Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. - Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il



Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni	3 Comma 11 a)	Al terzo comma dell'art. 136 del codice di procedura civile (Comunicazioni) le parole «viene trasmesso a mezzo telefax, o» sono soppresse	giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. - Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170, 176, 267, 292], al consulente, [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. - Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. - Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica 6.
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni	3 Comma 11 b)	Al secondo comma dell'art. 137 del codice di procedura civile (Notificazioni) n. 1 - dopo le parole «L'ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato» n. 2 - dopo il quinto comma sono aggiunti il sesto ed il settimo	- Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47]. - L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 148]. - Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. - Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. - Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.



				 - (sesto) L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge 7. - (settimo) L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni	3 Comma 11 c)	All' art. 139 del codice di procedura civile (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) il quarto comma è sostituito	 Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. (quarto comma) Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni	3 Comma 11 d)	All' art. 147 del codice di procedura civile (Tempo delle Notificazioni) dopo il primo comma, sono aggiunti il secondo ed il terzo	 Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47]. (secondo comma) Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. (terzo comma) Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
Libro I - Disposizioni generali	Titolo VI - Degli atti processuali	3 Comma 11 e)	All' art. 149 bis del codice di procedura civile	- (Primo Comma) L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato,



		1		
	Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni		(Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario) n.1 il primo comma è sostituito n.2 La rubrica è modificata sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario».	anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. - Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. - La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. - L'uffficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. - Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. - Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 a)	All' art. 163 del codice di procedura civile (Contenuto della Citazione) n.1 al terzo comma è inserito il 3 bis n.2 al n 4 è inserito "in modo chiaro e specifico" n.3 il n. 7 è sostituito	- La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. - Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312]. - L'atto di citazione deve contenere [c.p.c. 125, 313]: - 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; - 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione



Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 b)	L' art. 163 bis del codice di procedura civile (Termini per comparire) n.1 al primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi» n.2 il secondo comma è abrogato n.3 il terzo comma è modificato All' art. 164 bis del codice	deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; - 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; - 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; - 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394]; - 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244]; - 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125]; - 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. - l'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209]. - Tra il giorno della notificazione [c.p.c. 148] della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di centoventi giorni se si trova all'estero. - (Aborgato). - Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenu
		5 65mma 12 6j	di procedura civile (Nullità della citazione)	alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a



			al sesto comma, le parole «dell'articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 171-bis»	comparire inferiore a quello stabilito dalla legge [c.p.c. 163-bis] ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 2. - Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo. - La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. - La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo. - Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. - Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'art. 167
Libro II - Del proce cognizione	procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 d)	All' art. 165 del codice di procedura civile (Nullità della citazione) Il primo comma è sostituito	- L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. - Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione
Libro II - Del proce cognizione	esso di Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 e)	All' art. 166 del codice di procedura civile (Nullità della citazione) Il primo comma è sostituito	- Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.



Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 f)	L'art. 167 del codice di procedura civile (Comparsa di risposta) è inserito l'inciso "in modo chiaro e specifico "	 Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [c.p.c. 183, 189]. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 [c.p.c. 106].
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 g)	All'articolo 168-bis del codice di procedura civile: (Designazione del Giudice Istruttore) 1) al primo comma, le parole «, con decreto scritto in calce della nota d' iscrizione a ruolo, » sono soppresse; 2) al terzo comma, il segno di interpunzione «, » è sostituito con la parola «e» e le parole «e gli trasmette il fascicolo» sono soppresse; 3) il quinto comma è abrogato; (il giudice non può differire l'udienza	- Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. - La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. - Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. - Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. -abrogato
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	3 Comma 12 h)	all'articolo 171 del codice di procedura civile: (Ritardata costituzione delle parti) 1) al secondo comma le parole «fino alla prima udienza,» sono soppresse; 2) al terzo comma, le parole «neppure in tale udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 166»;	 Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace [c.p.c. 265, 300, 303, 327] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [c.p.c. 293]
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	3 Comma 12 i)	Dopo l'art. 171 del codice di procedura civile sono inseriti	- Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia,



	Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti		L'art. 171 bis (verifiche preliminari)	quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter. - Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. - Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. - Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti	Continua 3 Comma 12 i)	L'art. 171 ter (Memorie integrative)	- Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.».
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 a)	all'articolo 182 codice procedura civile, (difetto di rappresentanza o autorizzazione) al secondo comma, il primo periodo è sostituito	 Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti



				sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 b)	l'articolo 183 codice procedura civile (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) è sostituito	- All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. - Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma. - Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185. - Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni. - Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 c)	l'articolo 183-bis codice procedura civile (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione) è sostituito	- All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 d)	dopo l'articolo 183-bis sono inseriti i seguenti: Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della domanda).	 Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669- terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità



Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 d)	Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda).	può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. - L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. - In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. - Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163.
				In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte. L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669- terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.»
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 e)	e) l'articolo 184 Codice Procedura Civile è abrogato; Udienza assunzione dei mezzi di prova	Abrogata
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 f)	all'articolo 185 codice procedura civile, (Tentativo di conciliazione al secondo comma), Modifica al secondo comma	- Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza



Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 g)	all'articolo 185 bis codice procedura civile, (Proposta di conciliazione del Giudice), modifica al primo comma	giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. - Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo. - Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [disp. att. c.p.c. 88]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo - Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 h)	all'articolo 187 codice procedura civile, (provvedimenti del giudice istruttore) al quarto comma	 Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito [c.p.c. 448] senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza [c.p.c. 37, 38] o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui 2. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 i)	l'articolo 188 codice di procedura civile (Attività istruttoria del giudice). è sostituito	Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.»;
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 I)	l'articolo 189 codice di procedura civile (Rimessione al collegio). E' sostituito	- Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere



				interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma. 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. - La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma. All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.»;
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 m)	l'articolo 190 codice procedura civile (Comparse conclusionali e memorie) è abrogato	è abrogato;
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione II - Della trattazione della causa	3 Comma 13 n)	L'articolo 191 codice procedura civile (Nomina Consulente Tecnico) è modificato	 Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone [disp. att. c.p.c. 22
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 1 - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico	3 Comma 14	all'articolo 193 codice procedura civile, (Giuramento del Consulente) dopo il primo comma è aggiunto	«In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.».
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 3 - Dell'esibizione delle prove	3 Comma 15 a)	all'articolo 210 codice procedura civile, (Ordine di esibizione alla parte o al terzo) dopo il terzo comma è aggiunto	- Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo [c.p.c. 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670]. - Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [c.p.c. 258, 262].



				 Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione [c.p.c. 90; disp. att. c.p.c. 94, 95]. Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma 1. Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 3 - Dell'esibizione delle prove	3 Comma 15 b)	all'articolo 213 codice procedura civile, (Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione) Dopo il primo comma è aggiunto	 Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 5 - Della querela di falso	3 Comma 16 a)	L'articolo 225 codice procedura civile, (Decisioni sulla querela di falso) E' modificato	- Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica. - Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 5 - Della querela di falso	3 Comma 16 b)	all'articolo 226 codice procedura civile, (Contenuto della sentenza) Dopo il primo comma è aggiunto	- Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 [c.p.c. 179]. - Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti Par. 1 - Dell'intervento di terzi	3 Comma 17 a)	L'articolo 267 codice procedura civile, (Costituzione del terzo interveniente) È modificato	- Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura [c.p.c. 83; disp. att. c.p.c. 3]. - Il cancelliere dà notizia [c.p.c. 136] dell'intervento alle altre parti [c.p.c. 170]



Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti Par. 1 - Dell'intervento di terzi	3 Comma 17 b)	L'articolo 268 codice procedura civile, (termine per l'intervento) È modificato	 L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio .
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti Par. 1 - Dell'intervento di terzi	3 Comma 17 c)	L'articolo 269 codice procedura civile, (Chiamata di un terzo in causa) È modificato	- Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione [c.p.c. 163] a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine pervisto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166 Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti	3 Comma 17 d)	L'articolo 271 codice procedura civile, (Costituzione del terzo chiamato) È modificato	- Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269



	Par. 1 - Dell'intervento di terzi			
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III - Della decisione della causa	3 Comma 18 a)	L'articolo 275 codice procedura civile (Decisione del collegio). – È sostituito	 Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189. Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III - Della decisione della causa	3 Comma 18 b)	L'articolo 275-bis codice procedura civile (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio). È inserito	 Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-bis - Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica	3 Comma 19 a)	L'articolo 281-quinquies codice procedura civile (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). È sostituito	 Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-bis - Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica	3 Comma 19 b)	L'articolo 281-sexies codice procedura civile	- Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine



			(Decisione a seguito di trattazione orale). è modificato	della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. - In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria 1. - Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico	3 Comma 20 a)	L'articolo 281-septies codice procedura civile (Rimessione della causa al giudice monocratico) È sostituito	- Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico	3 Comma 20 b)	L'articolo 281- octies codice procedura civile (Rimessione della causa al Tribunale in composizione collegiale) È modificato	 Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico	3 Comma 20 c)	L'articolo 281- novies codice procedura civile (Connessione) È modificato	 In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5). Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-quater - Del procedimento semplificato di cognizione	3 Comma 21	Dopo il Capo III-ter codice procedura civile, è inserito il CAPO III-quater (del procedimento semplificato di cognizione) Articolo 281 –decies codice procedura civile (Ambito di Applicazione)	 Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
Libro II - Del processo di cognizione	Capo III-quater - Del procedimento semplificato di cognizione	3 Comma 21	Art. 281-undecies codice procedura civile (Forma della domanda e costituzione delle parti).	- La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.



Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale				- Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-quater - Del procedimento semplificato di cognizione	3 Comma 21	Art. 281-duodecies codice procedura civile (Procedimento).	 Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-de-cies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario. Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies. Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare



				le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria. - Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo III-quater - Del procedimento semplificato di cognizione	3 Comma 21	Art. 281-terdecies codice procedura civile (Decisione).	 Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo IV - Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze	3 Comma 22 a)	L'Art. 283 codice procedura civile 1° c (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). È sostituito il primo comma	- Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo IV - Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze	3 Comma 22 b)	L'Art. 283 codice procedura civile 2° c (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). Inserito il secondo comma	- L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze	3 Comma 22 c)	L'Art. 283 codice procedura civile 3° c (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). Modificato il terzo comma	- Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale	Capo VI - Del procedimento in contumacia	3 Comma 23	L'Art. 291 codice procedura civile (Contumacia del convenuto). Modificato	 Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [c.p.c. 160, 307] fissa all'attore un termine perentorio [c.p.c. 153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace	3 Comma 24 a)	L'Art. 316 codice procedura civile (procedimento davanti al giudice di pace	- Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili [c.p.c. 163].



			Forma della domanda). Modificato	- La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace	3 Comma 24 b)	L'Art. 317 codice procedura civile (Rappresentanza davanti al giudice di pace). Modificato	 Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace	3 Comma 24c)	L'Art. 318 codice procedura civile (Contenuto della domanda). Sostituito	 - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. - Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace	3 Comma 24 d)	L'Art. 319 codice procedura civile (Costituzione delle parti). Sostituito	- L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura. - Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace	3 Comma 24 e)	L'Art. 320 codice procedura civile (Trattazione della causa). Sostituito 3c soppresso 4 comma	 Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
Libro II - Del processo di cognizione	Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace	3 Comma 24 f)	L'Art. 321 codice procedura civile (decisione). Modificato	 Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Libro II, Titolo III, Capo I,	delle impugnazioni	3 Comma 25 a)	L'Art. 326 codice procedura civile (decorrenza dei termini). Modificato	I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori [c.p.c. 153] e decorrono dalla notificazione [c.p.c. 170, 285, 286] della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o



				la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [c.p.c. 396, 397]. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine [c.p.c. 325] per proporla contro le altri parti [c.p.c. 334].
		3 Comma 25 b)	L'Art. 326 codice procedura civile (Impugnazioni incidentali tardive). Modificato	- Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale [c.p.c. 333] anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [c.p.c. 326, 327, 329]. - In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 a)	L'Art. 342 codice procedura civile (Forma dell'appello). Sostituito	 L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 b)	L'Art. 343 codice procedura civile (Modo e termini dell'appello incidentale). Sostituito	- L'appello incidentale [c.p.c. 333] si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma. - Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa [c.p.c. 334].
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 c)	L'Art. 348 codice procedura civile (Improcedibilità dell'appello). Inserito 3° comma	 L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, n. 2], rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle



				forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178,
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 d)	L'Art. 348-bis codice procedura civile (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello).	 e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis. Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 e)	L'Art. 348-ter codice procedura civile (Pronuncia sull'Inammissibilità dell'appello). ABOGATO	e) l'articolo 348-ter è abrogato;
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 f)	L'Art. 349-bis codice procedura civile (Nomina dell'istruttore). Inserito	 Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa. Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 g)	L'Art. 350 codice procedura civile (Trattazione). Sostituito	 Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza. Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa. Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste



				istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 h	L'Art. 350-bis codice procedura civile (Decisione a seguito di discussione orale).	 Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 i)	L'Art. 351codice procedura civile (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). Inserito	- Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio. - La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio. - Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile 5. - Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 I)	L'Art. 352 codice procedura civile (Decisione). Sostituito	- Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;



				 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. - All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 m)	L'Art. 353 codice procedura civile (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione). Abrogato	m) l'articolo 353 è abrogato;
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 n)	L'Art. 354 codice procedura civile (Rimessione al primo giudice). Sostituito	 I giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.
Libro II, Titolo III, Capo II,	dell'Appello	3 Comma 26 o)	L'Art. 354 codice procedura civile (Ammissione e assunzione di prove). Sostituito	Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. - Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione [disp. att. c.p.c. 125]



Libro II, Titolo III, Capo III	Sezione I - Dei	3 Comma 27 a)	L'Art. 360	codice	- Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [c.p.c. 339],
- Del ricorso per cassazione	provvedimenti impugnabili e dei		procedura civile		possono essere impugnate con ricorso per cassazione [Cost. 111; c.p.c. 47, 161,
	ricorsi		(Sentenze impug		323, 324, 325, 353]:
			motivi di ricorso).		1) per motivi attinenti alla giurisdizione [c.p.c. 37, 41, 362]; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il
					regolamento di competenza [c.p.c. 42, 382, 385];
			modificato		3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi
					collettivi nazionali di lavoro;
					4) per nullità della sentenza o del procedimento [c.p.c. 156, 161];
					5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
					discussione tra le parti [c.p.c. 132, n. 4, 384].
					- Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza
					appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma
					in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
					- Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze
					che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il
					giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto,
					senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce,
					anche parzialmente, il giudizio.
					- Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le
					stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione
					impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si
					applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.
					- Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle
					sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il
					ricorso per cassazione per violazione di legge
Libro II, Titolo III, Capo III - Del ricorso per	Sezione I - Dei provvedimenti	3 Comma 27 b)	L'Art. 362	codice	- Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui
cassazione	impugnabili e dei		procedura civile	,	all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado
	ricorsi		(Altri casi di ricors Modificato	0).	del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso [c.p.c. 37, 41, 368].
			Woullicato		- Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
					1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice
					amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;
					2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice
					ordinario.
					- Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere
					impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il loro
					contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario
					alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli



Libro II, Titolo III, Capo III	Sezione I - Dei	3 Comma 27 c)	L'Art. 363-bis	codice	- Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il
- Del ricorso per	provvedimenti	,	procedura civile		rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una
cassazione	impugnabili e dei ricorsi		(Rinvio pregiudizial	e).	questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
	TICOISI		Inserito	- 1	1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è
					stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
					2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
					3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
					- L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla
					condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle
					diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di
					cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in
					cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività
					istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio
					pregiudiziale.
					- Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta
					giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per
					l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità
					della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo
					comma.
					- La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica
					udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le
					parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
					- Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli
					atti al giudice.
					- Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento
					nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche
					nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.
Libro II, Titolo III, Capo III - Del ricorso per	Sezione I - Dei provvedimenti	3 Comma 27 d)	L'Art. 366	codice	- Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità [c.p.c. 125, 156, 375, 381,
cassazione	impugnabili e dei		procedura civile		387]:
	ricorsi		(Contenuto del Rico	orso).	1) l'indicazione delle parti;
			modificato		2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
					3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei
					motivi di ricorso;
					4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione,
					con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato [c.p.c. 83] e, nel caso
					di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
					6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei
					documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e
					l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
					i iliusti azione dei contenuto filevante degli stessi.



				Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Libro II, Titolo III, Capo III - Del ricorso per cassazione	Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi	3 Comma 27 e)	L'Art. 369 codice procedura civile (Deposito del ricorso). modificato	 Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità [c.p.c. 375, 381, 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [c.p.c. 330, 370] contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [c.p.c. 83, 365]; 4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Libro II, Titolo III, Capo III - Del ricorso per cassazione	Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi	3 Comma 27 f)	L'Art. 370 codice procedura civile (Controricorso). modificato	 - La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso [c.p.c. 369]. In mancanza, essa non può presentare memorie [c.p.c. 378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [c.p.c. 379] 2. - Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. - Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Libro II, Titolo III, Capo III - Del ricorso per cassazione	Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi	3 Comma 27 g)	L'Art. 371 codice procedura civile (Ricorso Incidentale). Modificato	 La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [c.p.c. 333, 375, 390]. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione [c.p.c. 330]. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 2. Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente
Libro II, Titolo III, Capo III - Del ricorso per cassazione	Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi	3 Comma 27 h)	L'Art. 372 codice procedura civile (Produzione di altri documenti).	- Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata [c.p.c. 161] e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [c.p.c. 375].



			Modificato	- Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 a)	L'Art. 375 codice procedura civile (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio). Modificato	- La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater. - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità [c.p.c. 331, 387] del ricorso principale [c.p.c. 365, 366, 369] e di quello incidentale [c.p.c. 371] eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia 4; 5 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma; 4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 b)	L'Art. 376 codice procedura civile (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). Modificato	 Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza. All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 c)	L'Art. 377 codice procedura civile (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente). Modificato	 Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo, il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione [c.p.c. 136] dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima. Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.



Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 d) 3 Comma 28 e)	L'Art. 378 codice procedura civile (Deposito di memorie). Modificato L'Art. 379 codice procedura civile (Discussione). Modificato	 Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza. L'udienza si svolge sempre in presenza. All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. Non sono ammesse repliche
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 f)	L'Art. 380 codice procedura civile (Deliberazione della sentenza). Modificato	 La Corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio. Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276. La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 g)	L'Art. 380-bis codice procedura civile (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati) SOSTITUITO	 Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 h)	L'Art. 380-bis.1 codice procedura civile (Procedimento per la decisione in camera di consiglio) SOSTITUITO	 Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 i)	L'Art. 380-ter codice procedura civile	- Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito



Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 l)	(Procedimento per la decisione sulle istanze di giurisdizione o di competenza) Modificato L'Art. 383 codice procedura civile (Cassazione con rinvio) il quarto comma è abrogato;	 La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [c.p.c. 384]. Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 m)	L'Art. 390 codice procedura civile (Rinuncia al ricorso) modifica;	 La parte può rinunciare al ricorso principale [c.p.c. 360] o incidentale [c.p.c. 371] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [c.p.c. 379], o sino alla data dell'adunanza camerale. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [c.p.c. 84]. Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 n)	L'Art. 391-bis codice procedura civile (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenza della Corte di Cassazione) modifica;	- Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento 2. - La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. - In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo
Libro II, Titolo III, Capo III, Del ricorso per cassazione	Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti	3 Comma 28 o)	L'Art. 391-quater codice procedura civile (Revocazione per contrarietà alla	- Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli,



			Convenzione europea dei diritti dell'uomo) Inserito;	possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. - Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma. - L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.
Libro II, Titolo III, Capo IV, Della revocazione		3 Comma 29	L'Art. 397codice procedura civile (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) Inserito;	 Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [c.p.c. 158]; 2. quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione
Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro Capo I - Delle controversie individuali di lavoro	Sezione II - Del procedimento Par. 1 - Del procedimento di primo grado	3 Comma 30	Art. 430 codice procedura civile	30. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 1, l'articolo 430, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.».
	sezione II - Del procedimento Par. 2 - Delle impugnazioni	30 comma 31	31. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 2, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:	
		30 Comma 32	Capo I-bis Delle controversie relative ai licenziamenti	



	1		A = (,
			Art. 441-bis (Controversie in materia di	
			licenziamento	
		30 Comma 33	33. Al Libro II del codice di	
			procedura civile, dopo il Titolo IV è inserito il	
			seguente:	
			«Titolo IV-bis	
			Norme per il procedimento	
			in materia di persone,	
Libra III. Dalamaaa di	Titala I Dalaitala	22.2	minorenni e famiglie	
Libro III - Del processo di esecuzione	Titolo I - Del titolo esecutivo e del	30 Comma 34 a)	L'Art. 474 codice	- L'esecuzione forzata [c.c. 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo
	precetto		procedura civile	esecutivo [c.p.c. 476, 480, 518, 617] per un diritto certo, liquido ed esigibile Sono titoli esecutivi:
			(TITOLO ESECUTIVO)	1) le sentenze [c.p.c. 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai
			(626 252666)	quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [c.p.c. 179, 185, 199,
			Inserito 4° comma;	263, 322, 391, 412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665,
				708, 711, 796, 797, 800, 801, 804, 814, 825] [disp. att. c.p.c. 24, 38, 107, 189];
				2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di
				denaro in esse contenute, le cambiali 3, nonché gli altri titoli di credito [c.c. 1992]
				ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [c.c. 1684, 1790,
				1791; c.n. 457, 956];
				3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
				riceverli [c.c. 2699].
				- L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei
				titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve
				contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle
				scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma . - Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
				richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il
				concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente
				richiesti
Libro III - Del processo di	Titolo I - Del titolo	30 Comma 34 b)	L'Art. 475 codice	Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli
esecuzione	esecutivo e del		procedura civile	atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
	precetto			l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale
			(Forma del titolo esecutivo	fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi
			giudiziale e del titolo	successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale,
			ricevuto da notaio o da	salvo che la legge disponga altrimenti.
			altro pubblico	
			ufficiale)	
			Sostituito	
			Jostituito	



Libro III - Del processo di esecuzione	Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto	30 Comma 34 c)	L'Art. 476 codice procedura civile (Altre copie in forma esecutiva) Abrogato	c) l'articolo 476 è abrogato;
Libro III - Del processo di esecuzione	Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto	30 Comma 34 d)	L'Art. 478 codice procedura civile (Prestazione della cauzione) Modificato	Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475 [c.p.c. 475], o con atto separato che deve essere unito al titolo d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;
Libro III - Del processo di esecuzione	Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto	30 Comma 34 e)	L'Art. 479 codice procedura civile (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto) Modificato	 Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617]. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente
Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale Sezione I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale	30 Comma 35	L'Art. 488 codice procedura civile (Fascicolo dell'esecuzione) Sostituito	 Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.
Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale Sezione II - Del pignoramento	30 comma 36 a)	L'Art. 492 codice procedura civile (Forma del pignoramento) modificato	- Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912]. - Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. - Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una



somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

- Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
- Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
- Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
- In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti



					a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresi facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. - Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. - Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comu
Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale Sezione II - Del pignoramento	30 comma 36 b)	L'Art. 492 bis procedura civile (Ricerca modalità telematiche beni da pigno	codice con dei rare)	- Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.



Sostituito Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematiza dei beni da pignorare. 155- quinquies dispatti del controlo dell'introlo dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 483, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'idificiale giudiziazione del processo verbale di cui al quarto comma. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni egli articola del processo verbale di cui al quarto comma. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni egli articola se dell'interio as dell'interio ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anaggrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intratenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario regice un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione ai creditore istante. L'ufficiale giudiziario regice un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione ai creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al servicario prima che si proceda al pignoramento. - Se l'accesso ha condo comma, il primo periodo, copia autentica del verbale e rilasciata al creditore con controlo di ompetenza dell'uffi		
quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il	Vedi anche 155- quinquies disp	di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. - Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma. - Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. - Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ul



Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione III - Dell'assegnazione e della vendita	30 comma 37	L'Art. 534 codic procedura civile (Ricorso al giudic dell'esecuzione) Sostituito	professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. - Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. - Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.
esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Dell'espropriazione immobiliare Sezione I - Del pignoramento	30 comma 30 a)	procedura civile (Custodia dei ber pignorati) Sostituito	gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.



				comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. - Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione. - Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
esecuzione Del Titolo II - Dell'espropriazione Sez	apo IV - ell'espropriazione amobiliare ezione I - Del gnoramento	30 comma 38 a)	L'Art. 560 codice procedura civile (Modo della custodia) Sostituito	- II debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. - Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione. - II debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma. - Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. - Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. - Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. - Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento. - Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge



				- L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.
esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 1 - Disposizioni generali	30 comma 39 a)	L'Art. 567 codice procedura civile (Modo della custodia) Modificato	- Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo [c.p.c. 474, 564] possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato [c.p.c. 498; disp. att. c.p.c. 173]. - Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni [c.c. 2827] e trascrizioni [c.c. 2643] relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. - Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati
esecuzione [Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare	30 comma 39 b)	L'Art. 568-bis codice procedura civile (Vendita diretta)	- Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella



Г					
		Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 1 - Disposizioni generali		Inserito	relazione di stima di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione del presente codice. - A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima. - L'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta. - A pena di inammissibilità, l'istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.
	Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 1 - Disposizioni generali	30 comma 39 c)	L'Art. 569-bis codice procedura civile (Modalità della Vendita diretta) Inserito	 Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma. Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma. Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis. Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma. Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza: 1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'articolo 490, dell'offerta pervenuta e della vendita; 2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;



Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 2 - Vendita senza incanto	30 comma 40	L'Art. 570 codice procedura civile (Modalità della Vendita diretta) Modificato	3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti; 4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. - Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587. - Si applica l'articolo 585 Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma. - Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario. - Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura. Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 588, del sito Internet sul qu
Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare	30 comma 41 a)	L'Art. 585 codice procedura civile (Versamento del prezzo) Modificato	- L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576 [c.p.c. 587, 596], e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento [c.p.c. 586; c.n. 663].



Libro III - Del processo di	Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 3 - Vendita con incanto	30 comma 41 b)	L'Art. 586 codice	- Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca [c.c. 2808; c.p.c. 508], il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti. - Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata . - Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 41. - Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo
esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Dell'espropriazione immobiliare Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 3 - Vendita con incanto		procedura civile (Trasferimento del bene espropriato) Modificato	posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. - Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode [c.p.c. 559] di rilasciare l'immobile venduto. - Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari [c.c. 2643, n. 6] e titolo esecutivo per il rilascio [c.p.c. 474, 605; disp. att. c.p.c. 164; c.n. 664]
Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione	30 comma 42 a)	L'Art. 591-bis codice procedura civile (Versamento del prezzo) Sostituito	- Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate



al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il

giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate;

dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione

	dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre,
	secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le
	modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle
	offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra
	gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569,
	quarto comma.
	•
	- Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di
	procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle
	parti.
	- Il professionista delegato provvede:
	1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568,
	primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto
	nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali
	note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle
	disposizioni di attuazione del presente codice;
	2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo
	576, secondo comma;
	3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori
	adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
	4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma
	dell'articolo 581;
	5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
	6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
	prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
	7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;
	8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la
	presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
	9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto
	dall'articolo 587;
	10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
	dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
	11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
	catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
	pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
	volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di
	cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
	conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
	dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586:
	deli esecuzione ai sensi deli articolo 580;

Par. 3-bis - Delega

delle operazioni di

vendita



- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596;
- 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
- Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
- Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
- Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

- Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
- Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
- I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
- Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni



Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 3-bis - Delega	30 comma 42 b)	L'Art. 591-ter codice procedura civile (Ricorso al giudice dell'esecuzione) Inserito	professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale
	delle operazioni di vendita			ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. - Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.
Libro III - Del processo di	Capo IV -	3 Comma 43 a)	L'Art. 596 codice	
esecuzione Titolo II -	Dell'espropriazione immobiliare		procedura civile	professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal
Dell'espropriazione forzata			(Formazione del progetto di distribuzione)	versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale,
				,



	Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata		Sostituito	contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. - Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni. - Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma. - N
Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata	Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata	3 Comma 43 b)	L'Art. 598 codice procedura civile (Approvazione del progetto di distribuzione) Sostituito	 Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni. Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512.



Libro III, Titolo IV-bis	Delle misure di coercizione indiretta	3 Comma 44	Art. 614-bis	(Misure di coercizione indiretta).
Libro I Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari	Capo I - Del procedimento d'ingiunzione V, Titolo I, Capo	3 Comma 45	L'Art. 654 codice procedura civile (Dichiarazione di esecutività ed esecuzione) Modificato le parole «e dell'apposizione della formula» sono soppresse.	- L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione [c.p.c. 643]. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [c.p.c. 479]; ma nel precetto [c.p.c. 480] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà [c.p.c. 474, 475]
Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari	Capo II - Del procedimento per convalida di sfratto	3 comma 46	357 663 cpc	
Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari	Capo III - Dei procedimenti cautelari Sezione I - Dei procedimenti cautelari in generale	3 comma 47 a) b) c) d)	L'Art. 598 codice procedura civile (Competenza in caso di clausola Compromissoria di compromosso o del gudizio arbitrale) Sostituito	a) all'articolo 669-quinquies, b) all'articolo 669-octies: c) all'articolo 669-novies, secondo comma:
	Capo III-bis	3 comma 48		48. Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile è abrogato.
Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo II - Dei procedimenti in camera di consiglio		3 comma 49	Capi I, II, III, IV, V e V-bis sono abrogati	49. Al Libro IV, Titolo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) i; b) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Dei procedimenti in camera di consiglio».
Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo II - Dei procedimenti in camera di consiglio	Capo VI - Disposizioni conumi ai procedimenti in camera di consiglio	3 comma 50		5 0 . Al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile, all'articolo
Libro IV - Dei procedimenti speciali	Titolo VIII - Dell'arbitrato Capo II - Degli arbitri	3 comma 51		5 1 . Al Libro IV, Titolo VIII, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni
Libro IV - Dei procedimenti speciali	Titolo VIII - Dell'arbitrato Capo III - Del procedimento	3 comma 52		5 2 . Al Libro IV, Titolo VIII, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
	Titolo VIII - Dell'arbitrato Capo IV - Del lodo	3 comma 53		53. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo IV, del codice di procedura civile



	Titolo VIII - Dell'arbitrato Capo V - Delle impugnazioni	3 comma 54		54. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo V, del codice di procedura civile
	Capo VI-bis Dell'arbitrato societario	3 comma 55		55. Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, è inserito il seguente: «Capo VI-bis Dell'arbitrato societario
	Titolo VIII - Dell'arbitrato Capo VII - Dei lodi stranieri	3 comma 56		5 6 . Al Libro IV, Titolo VIII, Capo VII, del codice di procedura civile sono
		3 comma 57		57. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizion
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice	Capo I-bis Dei mediatori familiari	4 comma 1	Capo I-bis Dei mediatori familiari	1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice	Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari	4 comma 2		2 . Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice	Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere	4 comma 3 a)	All'art. 36 delle disp att codice procedura civile (Fascicoli in Cancelleria) E' aggiunto il 3° comma e il 4° comma.	 Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488]. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente



Disposizioni per la Capo III - Dei attuazione del codice di registri di procedura civile e cancelleria e degli	4 comma 3 b)	All'art. 46 delle disp att codice procedura civile	- I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.
disposizioni transitorie atti del cancelliere Titolo II - Degli esperti e		(Forma e criteri di	- Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la
degli ausiliari del giudice		redazione degli atti	normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la
		giudiziari)	sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
		1.6.	- Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in
		modifica.	bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o
		Ma wali Dawata	modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota
		Ma vedi Decreto	di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
		ministro DELLA	- Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della
		GIUSTIZIA 07/08/2023, n. 110 art. 8	magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli
		Veri richiamo a DM	schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.
		21/2/11 n 44 art. 11	Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali,
		E art su Internet su	tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della
		divieto inserimento	controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi
		elementi attivi negli atti	coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto
		giudiziari	dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si
		<u> </u>	intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto
			dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
			- Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema
			informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta
			invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle
			spese del processo.
			- Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui
			al presente articolo
Disposizioni per la Capo II - Del	4 comma 4 a)	All'art. 81 bis delle disp	- I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio,
attuazione del codice di procedimento procedura civile e davanti al tribunale		att codice procedura	quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere
disposizioni transitorie Sezione II -		civile	richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Titolo III - Del processo di cognizione della causa		(Calendario del	- Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice,
SS ₀ Eistic		processo)	del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione
			disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di
		modificato	professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e
			semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis., terzo
			comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei
			rapporti per le valutazioni di professionalità.



				- Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo III - Del processo di cognizione	Capo II - Del procedimento davanti al tribunale Sezione II - Dell'istruzione della causa	4 comma 4 b)	All'art. 82 delle disp att codice procedura civile (Produzione dei documenti) SOSTITUITO	I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.
Titolo III - Del processo di cognizione	Capo II - Del procedimento davanti al tribunale Sezione III - Della decisione della causa	4 comma 5	All'art. 123 bis delle disp att codice procedura civile (Produzione dei documenti) Modifica	Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni dell'articolo 347 ultimo comma del Codice e dell'articolo 137-bis. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti
	Capo IV - Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione	4 comma 6 a)	gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati;	gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati;
		4 comma 6 b)	Inserito art. 137 bis disp att codice procedura civile (Fascicolo d'Ufficio) Inserito Art. 137-ter (Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti).	 Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.



		4 comma 6 c)	all'articolo 139,	 Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione: 1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi; 2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate. c) al secondo comma, le parole «in cancelleria» e le parole «ed è inserito nel
		1 comma c c,	,	fascicolo d'ufficio» sono soppresse;
		4 comma 6 d)	l'articolo 140 è abrogato;	
		4 comma 6 e)	l'articolo 140 - bis è inserito	«Art. 140-bis (Svolgimento della camera di consiglio) La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.»;
		4 comma 6 f)	l'articolo 143 è modificato	all'articolo 143, le parole «La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte enuncia specificamente, a norma»;
		4 comma 6 g)	l'articolo 144 bis è inserito	«Art. 144-bis.1 (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte). - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo III - Del processo di cognizione	Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza	4 comma 7		(Controversie in materia di licenziamento).
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Titolo III - Del processo di cognizione	Capo V-bis - Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone,	4 comma 8		Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famigli



	minorenni e famiglie			
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo IV - Del processo di esecuzione Capo I - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale	4 comma 9 a)	All'art. 153 bis delle disp att codice procedura civile (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale) Modifica	- La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.»;
		4 comma 9 b)	l'art 154 è abrogato;	Indebito rilascio di copie esecutive
		4 comma 9 c)	all'articolo 155-bis	Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma , del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
		4 comma 9 d)	all'articolo 155-ter	La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficaci
		4 comma 9 e)	Art. 155-quinquies DISP ATT CPC (Accesso alle banche dati tramite i gestori). Inserito Vedi <u>L'Art. 492 bis codice</u> procedura civile	- Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.



				Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento. Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo492-bis del codice. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all' inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.».
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo IV - Del processo di esecuzione Capo II - Dell'espropriazione mobiliare	4 comma 10 a)	l'articolo 168 disp att cpc Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita è sostituito dal seguente:	 I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul ricorso il giudice dell'esecuzione, previa applicazione dell'articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice.
		4 comma 10 b)	l'articolo 169 quinquies modificato disp att cpc Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita è sostituito dal seguente:	I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice



Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo IV - Del processo di esecuzione Capo III - Dell'espropriazione immobiliare	4 comma 11 a)	l'articolo 173 Bis disp att cpc Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto è modificato:	1) al terzo comma, le parole «a mezzo telefax o» sono soppresse; 2) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.»
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo IV - Del processo di esecuzione Capo III - Dell'espropriazione immobiliare	4 comma 11 b)	all'articolo 173-quater, avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato	- L'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo IV - Del processo di esecuzione Capo III - Dell'espropriazione immobiliare	4 comma 11 c)	l'articolo 179-ter è (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) sostituito dal seguente	«Art. 179-ter. – (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice. [omiss]
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo IV - Del processo di esecuzione Capo III - Dell'espropriazione immobiliare	4 comma 11 d)	all'articolo 179-quater	«Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.».
Disposizioni per la attuazione del codice di	Titolo V-ter - Disposizioni	4 comma 12 Parte 1	Art. 196-quater disp att cpc	- Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei



-	zia digitale		(Obbligatorietà del	documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha
	I - Degli atti e rovvedimenti		deposito telematico di	luogo esclusivamente con modalità telematiche.
36. p. s			atti e di provvedimenti).	- Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti
			_	provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il
			aggiunto	deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
			a88.a	specifiche.
				Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il
				giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha
				luogo con modalità telematiche.
				- Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della
				normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
				trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
				- Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche
				quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti
				e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso
				il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità
				provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
Disposizioni per la Titolo attuazione del codice di Disposi		4 comma 12	Art. 196-quinquies disp	- L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal
procedura civile e relative		Parte 2	att cpc	personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e
	zia digitale			protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
·	I - Degli atti e rovvedimenti		(Dell'atto del processo	In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del
			redatto in formato	provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
			elettronico). –	- Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio
			aggiunto	giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il
				deposito nel fascicolo informatico.
				- Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere
				o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e
				provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
				- Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è
				redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento
				informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del
				provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce
				nel fascicolo informatico.
Disposizioni per la Titolo		4 comma 12	Art. 196-sexies disp att	- Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento
attuazione del codice di Disposi	sizioni	Parte 3	срс	in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione



procedura civile e disposizioni transitorie	relative alla giustizia digitale Capo I - Degli atti e dei provvedimenti		(Perfezionamento del deposito con modalità telematiche). – aggiunto	secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo V-ter - Disposizioni relative alla giustizia digitale Capo I - Degli atti e dei provvedimenti	4 comma 12 Parte 4	Art. 196-septies disp att cpc (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). – aggiunto	- Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee. Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo V-ter - Disposizioni relative alla giustizia digitale Capo II Della conformità delle copie agli originali	4 comma 12 Parte 5	Art. 196-octies disp att cpc (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). – aggiunto	 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e



Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo V-ter - Disposizioni relative alla giustizia digitale Capo II Della conformità delle copie agli originali	4 comma 12 Parte 6	Art. 196-novies disp att cpc (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti). aggiunto Art. 196-decies disp att	strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. - Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali. - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Disposizioni relative alla giustizia digitale Capo II Della conformità delle copie agli originali	Parte 7	(Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario). – aggiunto	per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.
Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	Titolo V-ter - Disposizioni relative alla giustizia digitale Capo II	4 comma 12 Parte 8	Art. 196-undecies disp att cpc	- L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.



Della delle origin	copie agli		(Modalità dell'attestazione di conformità). – aggiunto	 L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie disposizioni transitorio di procedura disposizioni transitorio di procedura	osizioni ive alla izia digitale o III udienza con gamenti ovisivi a	comma 12 Parte 9	Art. 196-duodecies disp att cpc (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza). — aggiunto	 L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento. Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.».
Codice Procedura Penale	5	comma 1 e 2		Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale



Att CPP		6 comma 1		Art. 6. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e
				transitorie del codice di procedura penale
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO I Disposizioni generali	7 comma 1 a)	Modifiche all'art. 2 comma 2 dl 28/10 (Controversie oggetto di mediazione)	 Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 b)	Modifiche all'art. 3 comma 1, 2 e 4 dl 28/10 (Disciplina applicabile e forma degli atti)	 Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.9 Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 c)	Modifiche all'art. 4 dl 28/10 (Accesso alla mediazione)	1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. 2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il



				documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e
				deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice
				che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai
				sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere
				la mediazione.11
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28	CAPO II Del procedimento	7 comma 1 d)	Modifiche all'art. 5 dl	1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
in materia di mediazione	di mediazione		28/10	controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
finalizzata alla				successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
conciliazione delle controversie civili e			(Condizione di	aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
commerciali.			procedibilità e rapporti	sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
			con il processo)	di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in
				partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione,
				società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire
				il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
				2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del
				procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
				domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena
				di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
				Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già
				iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
				scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice
				accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in
				mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
				3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche
			Bancario	esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure
			Finanziario	previste:
			Assicurativo	a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
			Pubblica Utilità	b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
				c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
				d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
				n. 481.
				4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è
				condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si
				considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
				Senza i accordo di concinazione.



Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	I Darto 1	Inserito art. 5 – bis al dl 28/10 (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)	5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale h) nell'azione civile esercitata nel processo penale h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; - 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
			revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Decreto legislativo CAPO II 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	I Darto J	Inserito art. 5 – ter al dl 28/10 (Legittimazione in mediazione	- 1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice



			dell'amministratore di condominio)	civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 e) Parte 3	Inserito art. 5 – quater al dl 28/10 (Mediazione demandata dal giudice)	 -1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 e) Parte 4	Inserito art. 5 – quinquies al dl 28/10 (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)	 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 e) Parte 5	Inserito art. 5 – sexies al dl 28/10 (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)	 1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 f)	Sostituito art. 6 al dl 28/10 (Durata)	 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il



Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 Del prodimediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e	rocedimento	Modifica art. 6 al dl 28/10 (Effetti sulla ragionevole	rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. 3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.»; 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-qua-ter, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
commerciali. Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	rocedimento	durata del processo) Sostituito art. 8 al dl 28/10 (Procedimento)	 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma. 3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione



				della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. 5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. 6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 i)	inserito art. 8-bis al dl 28/10 (Mediazione in modalità telematica)	 1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma



				 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 l)	Modifica art. 9 del dl 28/10 (Dovere di riservatezza)	 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.26 Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 m)	Sostituisce art. 11 del dl 28/10 (Conclusione del procedimento)	- 1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. 4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri



				partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
				inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 n)	inserisce art. 11- bis del dl 28/10 (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)	1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 o)	modifica art. 12- del dl 28/10 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)	1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la



	Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II Del procedimento di mediazione	7 comma 1 p)	Inserisce art. 12- bis del dl 28/10 (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)	conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
					3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.»;
	Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28	CAPO II Del procedimento	7 comma 1 q)	Modifiche art 13 del dl 28/10	1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione
1		di mediazione		20/10	interaction delia proposta, il giudice escidate la ripetizione



in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.		(Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione)	delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
			interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.		Modifiche art 14 del dl 28/10 (Indipendenza e imparzialità)	 Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	7 comma 1 s)	Modifiche art 15 del dl 28/10 (Mediazione nell'azione di classe)	Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840- bis del codice di procedura civile , la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito procedura civile»;



				,
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 1	inserisce art 15-bis del dl 28/10 (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)	 a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. 2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 2	inserisce art 15-ter del dl 28/10 (Condizioni reddituali per l'ammissione)	- 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all' importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 3	inserisce art 15-quater del dl 28/10 (Istanza per l'ammissione anticipata)	- 1. L' interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15- ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1. 2. L' istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1 1 5 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. 3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 4	inserisce art 15- quinquies del dl 28/10 (Organo competente a ricevere l'istanza per	- 1. L' istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall' interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede



			l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)	l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1. 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. 3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 5	inserisce art 15-sexies del dl 28/10 (Ricorso avverso il rigetto dell' istanza per l'ammissione anticipata)	- 1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 6	inserisce art 15-septies del dl 28/10 (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)	 L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. L' istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.



Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 7	inserisce art 15-octies del dl 28/10 (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)	-1.Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 8	inserisce art 15-novies del dl 28/10 (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)	-1. L' insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione. 2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata. 3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all' interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione. 4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 9	inserisce art 15-decies del dl 28/10 (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza)	- 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.



				2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO II-bis Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale	7 comma 1 t) Parte 10	inserisce art 15-undecies del dl 28/10 (Disposizioni finanziarie).	-1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO III Organismi di mediazione ed enti di formazione	7 comma 1 u)	art 16 del dl 28/10 Modificata rubrica (Organismi di mediazione ed enti di formazione).	u) alla rubrica del Capo III dopo le parole «Organismi di mediazione» sono inserite le seguenti: «ed enti di formazione»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO III Organismi di mediazione ed enti di formazione	7 comma 1 v)	Inserito comma 1 bis e 1 ter all' art 16 dl 28/10 (Organismi di mediazione ed enti di formazione).	1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà: a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.»; 2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «da enti privati» sono inserite le seguenti: «e dei relativi criteri di calcolo»; 3) al comma 4-bis, le parole «articolo 55-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 62»; 4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, in conformità all'articolo 16-bis,»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO III Organismi di mediazione ed enti di formazione	7 comma 1 z)	Inserito art 16-bis dl 28/10 (Enti di formazione).	- 1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.»;



Decreto legislativo	CAPO III	7 comma 1 aa)	Sostituito art 17 dl 28/10	1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione	Organismi di mediazione ed enti			mediazione sono esenti dall' imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
finalizzata alla	di formazione		(Risorse, regime	diritto di qualsiasi specie e natura.
conciliazione delle			tributario e indennità).	2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall' imposta
controversie civili e commerciali.				di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti
				l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
				3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di
				mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo,
				oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità
				comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo
				svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude
				senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a
				corrispondere importi ulteriori.
				4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese
				di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di
				conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
				5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
				a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli
				organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra
				le parti;
				b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte
				dagli organismi costituiti da enti privati;
				c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di
				mediazione per il primo incontro;
				d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25
				per cento, nell' ipotesi di successo della mediazione;
				e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la
				mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma
				1, ovvero è demandata dal giudice;
				f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione
				ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
				6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda
				giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-
				quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla
				parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



				istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. 8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.	CAPO III Organismi di mediazione ed enti di formazione	7 comma 1 bb)	Sostituito art 20 dl 28/10 (Credito d' imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).	 1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d' imposta commisurato all' indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d' imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. 2. I crediti d' imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà. 3. E' riconosciuto un ulteriore credito d' imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito



				della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto. 4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d' imposta commisurato all' indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d' imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. 6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d' imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".».
legge 14 gennaio 1994, n. 2	Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.	8 comma 1	Azione di responsabilità di amministrazioni pubbliche	«1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».



decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati	9 comma 1 a)	Capo II	Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica del Capo II, le parole «uno o più» sono soppresse;
	Della procedura di negoziazione assistita	9 comma 1 b)	Inserisce sezione 1 Della procedura di negoziazione assistita	b) dopo il Capo II, è inserita la seguente Sezione: «Sezione I Della procedura di negoziazione assistita
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati Sezione I Della procedura di negoziazione assistita	9 comma 1 c)	Modifica art 2 dl 132/14 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati).	1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente. 2. La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. 2-bis. La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo: a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste; c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche; d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.



				 La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati Sezione I Della procedura di negoziazione assistita	9 comma 1 d) Parte 1	Inserisce art 2-bis dl 132/14 (Negoziazione assistita in modalità telematica).	- 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamentoaudiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza. 3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis. 4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati Sezione I	9 comma 1 d) Parte 2	Inserisce art 2-ter al dl 132/14 (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro).	OMISS



	Della procedura di negoziazione assistita			
	assistitu	9 comma 1 e)	all'articolo 3 al dl 132/14 Improcedibilità il comma 6 è abrogato	e) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
		9 comma 1 f)	Modifica art 4 c 1 al dl 132/14 Non accettazione dell'invito e mancato accordo	all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole «ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96» sono inserite le seguenti: «, primo, secondo e terzo comma,»
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati Sezione I Della procedura di negoziazione assistita	9 comma 1 g) Parte 1	Inserisce art 4-bis al dl 132/14 (Acquisizione di dichiarazioni)	-1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. 2. L'informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato: a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; b) della facoltà di non rendere dichiarazioni; c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile; d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni; e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date; f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. 3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile. 4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.



decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati Sezione I Della procedura di negoziazione assistita	9 comma 1 g) Parte 2	Inserisce art 4-ter al dl 132/14 (Dichiarazioni confessorie)	5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale. 6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone. 7. Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile. -1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. 2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735 del codice civile. 3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.»;
		9 comma 1 h)	Inserisce all'art 5 il comma 1 bis al dl 132/14 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)	. L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo valore.



		9 comma 1 i)	modifica art 6 dl 132/14 (Famiglia)	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	Capo II Procedura di negoziazione assistita da avvocati Sezione II Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita	9 comma 1 l)	Inserisce art 11-bis dl 132/14 (Sezione II Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita)	 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per'lassistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo. 2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
			Art. 11-ter (Condizioni per l'ammissione).	- 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell' imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all' importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
			Art. 11-quater (Istanza per l'ammissione anticipata).	 -1. L' interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura. 2. L' istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1 1 5 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. 3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l' istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l' istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
			Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l' istanza di	- 1. L' istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall' interessato o



ammissione anticipata e nomina dell'avvocato).	 dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. Entro venti giorni dalla presentazione dell' istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette
	l' interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. 3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.
Art. 11-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell istanza per l'ammissione anticipata).	interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione,
Art. 11-septies (Effett dell'ammissione anticipata e sua conferma).	di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del



Art. 11-octies	1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
(Determinazione,	Ministro dell'economia e delle
liquidazione e	finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
pagamento	attuative della legge 26
dell'onorario e delle	novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato
spese dell'avvocato)	della parte ammessa al
	patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il
	medesimo decreto sono individuate
	le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante
	riconoscimento di credito di imposta o di
	compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo,
	nonché le modalità e i
	contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Art. 11-novies (Revoca	- 1. L' insussistenza dei presupposti per l'ammissione, da chiunque
del provvedimento di	accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 11-decies, è
ammissione e ricorso	comunicata al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
avverso il relativo	2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono
decreto).	l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte
	ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell'ordine che ha deliberato
	l'ammissione in via anticipata.
	3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio
	dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca
	l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato e all'avvocato.
	4. Contro il provvedimento di revoca l' interessato può proporre ricorso,
	entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale
	del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
	Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-decies (Sanzioni	- 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio
e controlli da parte della	a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla
Guardia di finanza).	dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la
,	sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi
	dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
	30 maggio 2002, n. 115.
	2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30
	maggio 2002, n. 115.



			Art. 11-undecies (Disposizioni finanziarie).	-1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.».
		10 comma 1		Art. 10. Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato Societario 1. Alla legge 6 maggio 2004, n. 129, l'articolo 7 è abrogato. 2. Al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, gli articoli da 34 a 37 sono abrogati.
		11 comma 1	Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali	Art. 11. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies sono abrogati.
Legge 21/01/1994, n. 53	Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali	12 comma 1 a)	Modifica art. 3-bis legge 53/94 Notifica telematica dell'avvocato	1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.



cui viene generata la ricevut comma 1, del decreto del Pres n. 68, e, per il destinatario, nel di avvenuta consegna prevista Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 147, s procedura civile.	er il soggetto notificante, nel momento in di accettazione prevista dall'articolo 6, dente della Repubblica 11 febbraio 2005, momento in cui viene generata la ricevuta dall'articolo 6, comma 2, del decreto del 1 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto econdo e terzo comma, del codice di
5. L'avvocato redige la ninformatico separato, sottos messaggio di posta elettronica a) il nome, cognome ed il cod b) gli estremi del provvedimi nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la de fiscale della parte che ha confe d) il nome e cognome o destinatario; e) l'indirizzo di posta elettroni f) l'indicazione dell'elenco da g) l'attestazione di conformità 6. Per le notificazioni effettu esser indicato l'ufficio giudizi. O Per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali 12 comma 1 b) Inserito art. 3-ter legge 53/94 Notifica telematica e degli atti stragiudiziali servizio elettronico di reca destinatario: a) è un soggetto per il quale I domicilio digitale risultante di b) ha eletto domicilio digitale del codice dell'amministrazio marzo 2005, n. 82, iscritto nel persone fisiche e degli altri	elazione di notificazione su documento ritto con firma digitale ed allegato al certificata. La relazione deve contenere: ce fiscale dell'avvocato notificante; nto autorizzativo del consiglio dell'ordine ominazione e ragione sociale ed il codice rito la procura alle liti; a denominazione e ragione sociale del ca certificata a cui l'atto viene notificato; ui il predetto indirizzo è stato estratto; di cui al comma 2. te in corso di procedimento deve, inoltre, rio, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Ificazione degli atti giudiziali in materia a mezzo di posta elettronica certificata o pito certificato qualificato quando il legge prevede l'obbligo di munirsi di un i pubblici elenchi; ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, ne digitale, di cui al decreto legislativo 7 pubblico elenco dei domicili digitali delle enti di diritto privato non tenuti all' ii o nel registro delle imprese ai sensi



Legge 21/01/1994, n. 53	Facoltà di	12 comma 1 c)	Modifica art. 4 legge	2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell' indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d' impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l' inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all' iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. 3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.»; 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e
	notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali	,	Notifica a mani dell'avvocato	dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2. 2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti
Repubblica 30/05/2002, n. 115	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in	13 comma 1 a)	Modifica art. 18 bis DPR 115/02 Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche	1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore



	materia di spese di giustizia			procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.64 OMISS
Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia	13 comma 1 b, c, d, e, f, g.	Modifica DPR 115/02 SPESE DI GIUSTIZIA	Omiss
16 marzo 1942, n. 267	Fallimenti e concordati	14 comma 1	Art. 14. Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Fallimenti e concorsuali	1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore.»; b) all'articolo 119, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all' istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.»; c) all'articolo 182, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.»; d) all'articolo 186-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette



Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d'ufficio	Alla legge 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile	15 comma 1	Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter sostituito il comma 1 Comma (RIMEDI PREVENTIVI)	ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.». 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile
Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d'ufficio	legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8	15 comma 2	Modifica	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d'ufficio	Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.	15 comma 3	Modifica	a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»; b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica il comma primo dell' articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»; 2) al comma 2, le parole «con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile» sono soppresse; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l' istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.»; 4) alla rubrica, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente «semplificato»; c) all'articolo 4, al secondo comma, le parole «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile»;



of alla rubnica de Capol III, la parola i sopratrate le seguenti modificación () e) all'articolo 1.5 sono apportate le seguenti modificación: 1) al comma 2, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 1) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 2) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 2) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 4, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 5, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 4, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 5, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 5, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 5, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 3, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 4, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti: «semplificatos); 3) al comma 5, la parola sommanion e sostituta dalla seguenti:					
sostituta dalla seguente: exemplification; 2) al cromma 2, la purola sele de Sostituta dalla seguente: emonoraritica; 3) al cromma 3, la purola seguente: emonoraritica; 3) al cromma 4, la purola seguente: este conscionario de sostituta dalla seguenti: el seretterazo; 1) alforticio 15, sono applica e sogituta dalla seguenti: el seretterazo; 2) al architecto 15, al croma 1, la purola sommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al articolo 12, al comma 1, la parola sommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al articolo 12, al comma 1, la parola sommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al articolo 13, sono apportance seguente modificazioni: 1) al cromma 1, la parola sommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 2) al cromma 5, le purole e discributa dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 5, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 5, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 1) al cromma 1, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 2) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 3) al cromma 3, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 4) al cromma 5, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplification; 4) al cromma 5, la purola esommanio e sostituta dalla seguente: esemplif					d) alla rubrica del Capo III, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 2, la parola acollegiale à e sotituit dalla seguente: emonocraticas; 3) al comma 4, la parola acollegiale à e sotituit dalla seguente: sa centernas; 1) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituit dalla seguente: esemplificatos; 2) al comma 6, le parole al Ordinanzas sono sostituit dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 4) al al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 4) al al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplificatos; 5) al comma 1, la parola exonomiaro à sotituita dalla seguente: semplific					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3) al comma 4, le parole «t ordinanzas sono sostitute dalla seguente: «da sentenza»; f) all'articolo 15, ono comma 1, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 8, le parole «t ordinanzas sono sostitute dalla seguenti «da sentenza»; g) all'articolo 15, ono comma 1, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; h) all'articolo 18, ono apportaze le seguenti modificazioni: al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al comma 9, le parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; all'articolo 19-les, al primo comma, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; m) all'articolo 19-les, al primo comma, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; m) all'articolo 19-les, al primo comma, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al comma 19, la parola «sommano» e sostituta dalla seguente: «semplificato»; al al articolo 28, la comma 19, la parola «sommano»					· · · ·
0 alfarticolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola es commando à costituita dalla seguente: semplificatos; 2) al comma 6, le parole el Cordinanzas sono sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al articolo 17, al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: esemplificatos; 2) al comma 6, le parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 4) al articolo 18-los, al parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 6, le parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 4) al comma 6, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 5) al comma 6, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 6) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 2) al comma 6, le parola el Cordinanzas sono sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola esommarion è sostituita dalla seguente:					
1 al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, le parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al'articolo 15, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «t'ordinaza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al'articolo 19, parole «t'ordinaza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al'articolo 19, parole «tordinaza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 4) al'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 4) al'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 5) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 6) al'articolo 23, al comma 3, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 7) al al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 8) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 9) al'articolo 23, al comma 3, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla segue					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 al atomma 5, le parole et fordinanza» sono sostitute dalle seguenti: et a sentenza»; g) all'articolo 13, parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 13, parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 13 parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 13 pis, al primo commu. la parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 13 pis, al primo commu. la parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 13 pis, al primo commu. la parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 13 pis, al primo commu. la parole sommanio è sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: i) al comma 1, la parole sommanio e sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 23, parole sommanio e sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 23, parole sommanio e sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: i) al comma 1, la parole sommanio e sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: i) al comma 1, la parole sommanio e sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) al comma 5, le parole e cl'ordinanza sono sostituta dalla seguente: esemplificato»; i) al comma 5, le parole e cl'ordinanza sono sostituta dalla seguenti: esemplificato»; i) al comma 6, le parole e cl'ordinanza sono sostituta dalla seguenti: esemplificato»; i) al comma 6, le parole e cl'ordinanza sono sostituta dalla seguenti: esemplificato»; i) al comma 7, le parole estorituta dalla seguenti: esemplificato»; i) al comma 1, la parole sommanion è sostituta dalla seguenti: esemplificato»; i) al comma 1, la parole sommanion è sostituta dalla seguenti: esemplificato»; i) al comma 1, la parole sommanion è sostituta dalla seguenti: esemplificatos; i) al comma 1, la parole sommanion è sostituta dalla seguenti: esemplificat					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
g all'articolo 16, al comma 1, la parola esommarion è sostituta dalla seguente: semplificatos; i) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, la parola estrituta dalla seguente: semplificatos; 2) al comma 9, le parola estrodificazioni: 3) al furnicolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al furnicolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al furnicolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al furnicolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al comma 1, la parola estormarione è sostituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 9, la parola estormarione è sostituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola estormarione è sostituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola estormarione è sostituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 1, la parola estormarione è sostituta dalla seguente: semplificatos; 4) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola estormario è sostituta dalla seguente: semplificatos; 4) all'articolo 7, al comma 1, la parola estormario e sostituta dalla seguente: semplificatos; 5) all'articolo 7, al comma 1, la parola estormario e sostituta dalla seguente: semplificatos; 9) all'articolo 7, al comma 1, la parola estormario e sostituta dalla seguente: semplificatos; 1) al comma 2, le parole el cordinanza sono sostitute dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 7, le parole estordinanza sono sostitute dalla seguente: semplificatos; 4) al comma 3, la parole estordinanza sono sostitute dalla seguente: semplificatos; 9) all'articolo 2, al comma 2, le parole estordinanza sono sostitute dalla seguente: semplificatos; 1) al comma 3, la parole estordinanza sono sostitute dalla seguente: semplificatos; 2) al comma 5, la parole estorituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 3, la parole estorituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 3, la parole estorituta dalla seguente: semplificatos; 3) al comma 3, la parole estrutte dalla seguente: semplificatos;					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
in all'articolo 17. a comma 1, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) all'articolo 19-tes, sono apportate le seguenti modificazioni: 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 4) al comma 4, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 4) al comma 5, le parole «diordinanza» sono sostitute dalla seguente: «semplificato»; 5) al comma 5, le parole «diordinanza» sono sostitute dalla seguente: «semplificato»; 4) al comma 5, le parole «diordinanza» sono sostitute dalla seguente: «semplificato»; 5) al comma 5, le parole «semplificato»; 6) al articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 9) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituta dalla seguente: «semplificato»; 9) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni; 1) al comma 5, le parole					2) al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
in al articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole softwaria dei seguenti: «semplificatos; a) al comma 3, le parole softwaria dei seguenti: «semplificatos; a) al articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguente: «semplificatos; a) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «semplificatos; a) al articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «semplificatos; a) al articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «semplificatos; a) al articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «semplificatos; a) al articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «semplificatos; a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «semplificatos; a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «della sentenza»; b) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «della sentenza»; b) al comma 3, la parole ed vicinianza» sono sostitute dalla seguenti: «della sentenza»; c) al articolo 23, sono apportate le seguenti indificazioni: a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «della sentenza»; a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «della sentenza»; a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «della sentenza»; a) al comma 3, la parole softwaria dalla seguenti: «della seguenti: «della seguenti: «della seguenti: «della seguenti:					g) all'articolo 16, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
1 al acomma 9, le parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 9, le parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al arcoma 9, le parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al arcoma 1, la parole « Sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, primo periodo, le parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «da sentenza»; 3) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «da sentenza»; 3) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «dalla sentenza»; 4) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «dalla sentenza»; 5) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «dalla sentenza»; 6) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «dalla sertinan; 5) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «dalla sertinan; 6) al comma 3, la parole « L'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «dalla sertinan; 6) al comma 3, la parole « sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 9) al arcincolo 2, al comma 1, la parole «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 3, la parole «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al co					h) all'articolo 17, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2 al acomma 9, le parole e d'ordinanza sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 1) al'articolo 19-ber, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola sosmariona sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 6, le parole «1 ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 1) al comma 1, la parola estimationa e sostituita dalla seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 3, le parole «1 ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al arcino 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola estormationa e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al arcino 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola estormationa e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parola estormationa e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parola estormationa e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parola estormationa e sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 7, le parole «diriculariza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 4) al comma 8, le parole «diriculariza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «diriculariza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 9, le parole «diriculariza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 9, le parole «diriculariza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 7) al comma 1, la parole «diriculariza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 8) al comma 1, la parole «diriculariza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 9) al comma 1, la parole «somaria» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 9) al comma 3, le parole «somaria» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 9) al comma 3, le parole «somaria» sono sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «somaria» sono sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «somaria» sono sostituita dalla s					i) all'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1 all'articolo 19-bis, al primo comma, la parola esommario è sostituita dalla seguente:					1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
semplificatos ; m) all'articolo 19-ter, sono apportate le seguent imdificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificatos ; 2) al comma 6, primo periodo, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalle seguenti: «La sentenza»; n) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificatos ; 2) al comma 3, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificatos ; p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificatos ; p) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificatos ; p) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 4) al comma 6, le parole «Cordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 5) al comma 7, le parole «di cui all'articolo 702-quater» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 6) al comma 1, le parole «stenzinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 1) al comma 1, la parole «stenzinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, le parole «stenzinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, le parole «stenzinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al articolo 23, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 5, le parole «L'ordinanza» son					2) al comma 9, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
m) all'articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola e sommario è assitutta dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, primo periodo, le parole «l'ordinanza» sono sostitutte dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, le parole «d'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, le parole «d'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 3, le parole «d'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 6, le parole «d'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 6, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, le parole «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al articolo 23, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguente: «se					I) all'articolo 19-bis, al primo comma, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente:
3 a comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al a comma 6, primo periodo, parole «Cordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; n) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; o) all'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, le parole «thordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parole «fordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 5) al comma 9, le parole «del ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 7) al al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 8) al articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla					«semplificato»;
3 a comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al a comma 6, primo periodo, parole «Cordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; n) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; o) all'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, le parole «thordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parole «fordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 5) al comma 9, le parole «del ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 7) al al comma 1, la parola «sommario» sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 8) al articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» e sostituita dalla					m) all'articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
2) al comma 1, parola «Sommario» è sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; n) all'articolo 20, son apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «La sentenza»; o) all'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «La sentenza»; o) all'articolo 22, sono apportate le seguenti: «La sentenza»; o) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 7, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 3, le parole «dell'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è s					-
n) all'articolo 20, sono apportate le seguenti: modificazioni: 1) al comma 1, la parola asommarion è sostituita dalla seguenti: «La sentenza»; 0) all'articolo 21, al comma 1, la parola asommarion è sostituita dalla seguenti: «Semplificato»; 0) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola asommarion è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola asommarion è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 6, le parole «l'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 7, le parole «l'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 9, le parole «di Ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 4) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 3) al comma 1, la parola esommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al articolo 24, al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al articolo 24, al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola asommario è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 3, la parola asommario è sostituita dalla seguenti:					
1 al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parole «Vordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «da centenza»; 3) al articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, le parole «I ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «da sentenza»; 3) al comma 7, le parole «I ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 3, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 7) al comma 1, la parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 8) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «della sentenza»; 9) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 1) al'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 3) al comma 3, la parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della seguenti: «semplificato»; 3) al comma 3, la parole «so					
2) al comma 3, le parole «Uordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «La sentenza»; o) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 6, le parole «Vordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «se sentenza»; 3) al comma 7, le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «da sentenza»; 5) al comma 9, le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «da sentenza»; 5) al comma 9, le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ger l'appello» e le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ger l'appello» e le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ger l'appello» e le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ger l'appello» e le parole «ell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ger l'appello» e le parole «dellor dinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ger l'appello» e le parole «dellor dinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 6) al comma 1, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «tordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «tordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3)					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
o jall'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;					
p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «Sommario» è sostituita dalla seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dil'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dil'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 6, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, le parole «d'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 1, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 1, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 9) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; 9) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «d'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Difrodinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Difrodinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Difrodinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplifi					
2) al comma 7, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello » el parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello » el parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello » el parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello » el parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 1, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 3, le parole «trace al ricorso medesimo» sono soppresse; r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti					1,1
3) al comma 7, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «dal sentenza»; 4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «dicu all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello» e le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono sospresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; 7) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 8) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la sentenza»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «la					
4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 5) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; 9) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 7, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 5, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 5, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 5, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 5, le parole «(L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) al comm					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello» e le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «t'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono sospresse; r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; s) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 5, re parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 5, re parole «Dell'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) a					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
l'appello» e le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono sospresse; q) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono sospresse; q) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; t) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; t) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «"Cordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «"Gordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) all'articolo 29, al comma 3, la parola «sommario» è sostituita dalla seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) all'articolo 29, al comma 1, al paro					,
6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «t'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 9) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 9) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «Clordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 2) al comma 7, secondo periodo, le parole «Del'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Del'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Semplificato»; 4. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre dottobre 2018, n. 130, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «J-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					
q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 5) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «semplificato»; 2) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 3) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 4. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre ottobre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «classazione, la l'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 5) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 5) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 1) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 29, al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Semplificato»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguente: «Della sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituita dalla seguente: «Semplificato»; 4. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre ottobre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «D.1-bis L'agente del Governo com					
2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; s) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 29, al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Semplificato»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «Della sentenza»; u) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita d					
3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse; r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; s) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; a) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Modifica Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano stotoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					
r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; s) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
s) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; t) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					
t) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Modifica Modifica Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «O.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifica Al decreto-legge 4 Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 To comma 4 Modifica Modifica Al decreto-legge 4 Ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 150 protezione					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifica Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					
v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifica Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre ottobre 2018, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 150 protezione Modifica Nodifica V) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». 4. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					
1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»; 2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifica Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre ottobre 2018, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 150 protezione Modifica 15 comma 4 Modifica Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 1301/09/2011, n. 150 protezione					
2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»; 3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 2) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Modifiche in materia di processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					
3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
sentenza»; z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato». Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della
Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 130, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					sentenza»;
Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici di protezione di comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la					z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato».
Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici di protezione di comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la	Sezione III	Al decreto-legge 4	15 comma 4	Modifica	
processo di primo grado e consulenti tecnici 1301/09/2011, n. comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la			13 00111110 4	1.1.5dilled	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
e consulenti tecnici 150 protezione all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la		· ·			
	1				i i
		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	internazionale e			
	immigrazione.			
	Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie	16 comma 1		1 . Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3, comma 5, la parola «quinquennale» è sostituita con la seguente: «biennale». 2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 16-novies, al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.».
Sezione IV Modifiche in materia di impugnazioni	Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12	17 Comma 1	ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 67-bis è abrogato; b) all'articolo 76: 1) al comma 1, lettera b), le parole «dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile» sono sostituite dalla seguente: «civili»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.».
	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia	18 comma 1	Modifica	All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma quater, è inserito il seguente: «1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.».
	Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 riordino del processo amministrativo.	19 comma 1	Modifica	1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole «dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 123 e 137-bis».
	Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221	20 comma 1	Modifica Art. 16-sexies dl 179/12 (Domicilio digitale)	Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia
Sezione V	Attribuzione ai notai della	21 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	DISPONE	Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione



Ulteriori interventi in	competenza in			di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta
materia di volontaria	materia di			delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
giurisdizione e processo	autorizzazioni			2 . Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il
esecutivo	relative agli affari			coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto
	di volontaria			sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori
	giurisdizione			risultanti dall' inventario, se redatto. Nell' ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di
				procedura
				civile deve essere sentito il legatario.
				3 . Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell' interesse del
				minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione,
				determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
				4 . L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità
				pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della
				corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. 5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice
				di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
				6 . Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni
				previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni
				tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede
				dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
				7 . Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere,
				rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa
				commerciale.
	Modifiche alla	22 comma 1	modifica	All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le
	legge 16 febbraio			parole «che sarà nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le
	1913, n. 89			seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell'atto».
	Sull'ordinamento del notariato e			seguenti: «o dai notalo individuato per la stipula dell'atto».
	dei notariato e degli archivi			
	notarili			
	Modifiche alla	23 comma 1	modifica	1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
	legge 7 marzo	25 66111114 2	modifica	a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del
	1996, n. 108			tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;
	Disposizioni in			b) al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l'atto»;
	materia di usura			c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o
				dell'atto».
	Modifiche al	24 comma 1	Modifica	«Art. 30-bis (Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto
	decreto legislativo		Riabilitazione usura	dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali) 1. Si svolgono in camera di consiglio, in
	1° settembre 2011,		Sentenza straniere	assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività e in via
	n. 150 riduzione e semplificazione dei		Jeniciiza straillere	principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto
	procedimenti civili			eurounitario.
	di cognizione			
	Modifiche al	25 comma 1	Ricostruzione atti	
	decreto del	25 COMMING 1		
	Presidente della		smarriti o deteriorati	
	Repubblica 3			
	novembre 2000, n.			
	396 ordinamento			
	dello stato civile			



Sezione V Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo	Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata Codice di giustizia contabile	26 comma 1	Sostituisce art. 212 dl 174/16 Codice di giustizia contabile (Titolo esecutivo).	1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori. 2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.».
	Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata. Codice del processo amministrativo	26 comma 2	Modifica	2. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 115: 1) i commi 1 e 3 sono abrogati; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione di ipoteca»; b) all'articolo 136, comma 2-ter, il terzo periodo è soppresso.
	riordino del processo amministrativo	26 comma 3		
	Disposizioni COVID	26 comma 4		
Sezione V Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo	Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata	26 comma 5	DISPONE (ABOLIZIONE FORMULA ESECUTIVA)	Ai fini dell'esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorità di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva né la spedizione in forma esecutiva. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.
Sezione V Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo	Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata	26 comma 6	ASTE GIUDIZIARIE	6. E' istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. La banca dati è articolata nelle seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari; 3) vendite in sede fallimentare. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell' intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le modalità di inserimento dei medesimi nella banca dati, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia
Sezione VI	Art. 27. Modifiche alla legge 1°			



			T	
Modifiche relative al	dicembre 1970, n.			
procedimento in	898			
materia di persone,				
minorenni e				
famiglie				
	Art. 28. Modifiche			
	alla legge 4 maggio			
	1983, n. 184			
	Art. 29. Altre			
	modifiche alle leggi			
	speciali in materia			
	di persone,			
	minorenni e			
	famiglie			
Sezione VII	Art. 30. Modifiche			
Modifiche in materia di	al regio decreto 30			
tribunale per le persone,	gennaio 1941, n. 12			
per i minorenni e per le	germaio 13 11, m. 12			
famiglie				
Tarrigine	Art. 31. Modifiche			
	al regio decreto-			
	legge 20 luglio			
	1934, n. 1404,			
	convertito, con			
	modificazioni, dalla			
	legge 27 maggio 1935, n. 835			
	Art. 32. Modifiche			
	al decreto			
	legislativo 5 aprile			
	2006, n. 160			
	Art. 33. Modifiche			
	al decreto del			
	Presidente della			
	Repubblica 22			
	settembre 1988, n.			
	448			
	Art. 34. Modifiche			
	al decreto			
	legislativo 2			
	ottobre 2018, n.			
	121			
Capo V	Disposizioni			
	transitorie,			
	finanziarie e finali			
	Sezione I	Art. 35. Disciplina		
	Disposizioni in	transitoria		
	materia di			
	processo civile			



Art. 36. Disposizioni	
transitorie delle modifiche	
al codice penale e	
alle disposizioni di	
attuazione del codice di	
procedura penale	
Art. 37. Abrogazioni	
Art. 38. Modifiche al	
decreto legislativo 26	
ottobre 2020, n. 152	
Art. 39. Elenco	
nazionale dei	
consulenti tecnici	
Art. 40.	
Monitoraggio dei Monitoraggio dei	
dati contenuti nei	
rapporti	
riepilogativi	
Sezione II Art. 41.	
Disposizioni in materia Disposizioni	
di mediazione e transitorie delle	
negoziazione assistita modifiche al	
decreto legislativo	
4 marzo 2010, n. 28	
Art. 42.	
Monitoraggio dei	
casi di tentativo	
obbligatorio di	
mediazione	
ai sensi	
dell'articolo 5,	
comma 1, del	
decreto legislativo	
4 marzo	
2010, n. 28	
Art. 43.	
Monitoraggio del	
rispetto dei limiti di	
spesa	
Art. 44. Norma di	
coordinamento	
	dollo magistratura con -
Sezione III Organico del 45 comma 1, 2, 3 Modifica 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore	
Disposizioni in materia tribunale e della determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribu	
di istituzione del procura per le minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i rela	ativi tribunali, anche avendo
tribunale per le persone, per i riguardo alle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.	
per i minorenni e per le minorenni e per le 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre determinate le pia	-
famiglie amministrativo assegnato ai tribunali per le persone, per i minorenni e p	per le famiglie e delle relative
procure della Repubblica.	
3 . La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2 avvi	ene nell'ambito delle attuali
	inistrativo, dirigenziale e non



			dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sezione III	Magistrati e	46 comma 1, 2, 3,	1. Una volta istituite le piante organiche del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Disposizioni in materia	personale		e della relativa procura, i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della
di istituzione del	amministrativo in	4, 5, 6, 7, 8 e 9	Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del tribunale
tribunale per le persone,	servizio		per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni e per le			per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in
famiglie			soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
			2 . I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle
			materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
			sono assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono
			trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo.
			3 . I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni
			giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e
			per
			le famiglie, sono assegnati, a loro domanda, all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte,
			entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo.
			4 . Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il criterio prioritario per la selezione, per il
			caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, è
			rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo
			tribunale.
			5. L'assegnazione prevista dai commi 1, 2 e 3 non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario
			o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31
			maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti
			dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979,
			n.
			97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti
			attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi
			stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente
			determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
			6 . I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni sono addetti di diritto al tribunale per le
			persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni.
			7. Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali
			per i minorenni può, previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del
			tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di
			priorità su altri candidati.
			8 . Nelle sezioni circondariali presterà servizio il personale che risponderà ad appositi interpelli
			pubblicati dal Ministero della giustizia. Il personale che nel corso della carriera abbia prestato servizio
			presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del tribunale per le
			persone, per i minorenni e per le famiglie ha diritto di priorità sui restanti candidati.
			9 . Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello e alla
			predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.
Sezione III	Magistrati titolari	47 comma 1, 2, 3	1 . I magistrati che alla data del 31 dicembre 2024 sono titolari delle funzioni di presidente del
Disposizioni in materia	di funzioni		tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono
di istituzione del	dirigenziali		assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le
tribunale per le persone,			famiglie cui sono trasferire le funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi tribunali.
per i minorenni e per le			2. A far data dal 1° gennaio 2030, i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che
famiglie			svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i
			minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni
			di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i
			minorenni e per le
			famiglie. In caso di pluralità di aspiranti, si applica il comma 4 dell'articolo 46.



Sezione III Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le	Personale di polizia giudiziaria	48 comma 1, 2		3. Ai fini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'assegnazione ai sensi dei commi 1 e 2 al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alla relativa procura della Repubblica non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica. 1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le relative funzioni. 2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o
famiglie Sezione III Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie	Art. 49. Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti	49 comma 1, 2, 3, 4, 5		applicazioni ovvero trasferimenti. 1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. 2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. 3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L' impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1º gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura. 5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1º gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati
Sezione IV Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali	Norma di coordinamento	50 comma 1	tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie	A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
	Disposizioni finanziarie	51 comma 1 e 2		1 . Dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



		2 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
		con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore	52 comma 14	1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
		quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
		Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
		obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Le principali novità riguardano certamente la concentrazione della fase introduttiva e il ruolo della prima udienza in quanto la causa dovrà arrivare alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove, in modo da consentire al giudice di avere già chiaro il thema probandum e decidendum nonché la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte, il termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza e l'udienza volta all'assunzione della prova, la semplificazione della fase decisoria, con termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione.

In relazione, poi, alle modifiche introdotte in relazione al nuovo procedimento sommario di cognizione, ridenominato come "procedimento semplificato di cognizione", le cui novità normative entreranno anche qui in vigore a partire dal 30 giungo 2023, il rito previsto dagli art. 702 bis e seguenti c.p.c. è reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del collegio, nei casi in cui i fatti causa non siano controversi o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria non complessa.

La Riforma attinge anche il **settore del processo esecutivo**, unico settore in cui le novità introdotte paiono essere ragionevoli ed in linea col rispetto dei principi di speditezza, efficienza e razionalizzazione del processo esecutivo.

Novità riguardano l'abrogazione delle disposizioni del Codice di procedura civile e di altre leggi riferite alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva dei titoli. Si prevede, infatti, che i titoli per l'esecuzione forzata, sentenze, altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, possono essere prodotti in copia, semplicemente attestandone la conformità all'originale. Non più quindi il lungo e complesso *iter* di rilascio della formula esecutiva ma una mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Ecco le principali novità e le relative date di entrata in vigore.



Mediazione

Tentativo obbligatorio di mediazione esteso alle controversie che investono rapporti di durata 30 giugno 2023

L'attuale elenco prevede l'obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia nelle seguenti materie:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione,
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
- diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- contratti d'opera, di rete, di somministrazione
- società di persone e subfornitura

Per queste controversie dunque, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità può essere assolta, nelle rispettive materie di competenza, anche ricorrendo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell'intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle



		AVVOCATI
	norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995).	
	L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio	
	dal giudice non oltre la prima udienza.	



Attuazione dei principi delle 30 giugno 2023 legge delega sulla mediazione demandata dal giudice

Mediazione demandata dal Giudice

La Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l'esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell'ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

- la natura della causa;
- lo stato dell'istruzione;
- il comportamento delle parti;
- ogni altra circostanza.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell'udienza fissata dal giudice nell'ordinanza, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice:

• decide sulla provvisoria esecuzione;



		 fissa udienza successiva entro la quale 	
		deve essere stato esperito il tentativo di	
		mediazione.	
		Se all'udienza fissata la mediazione non è stata	
		esperita, il giudice dichiara la domanda	
		improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle	
		spese.	
	Rinnovazione della disciplina	30 giugno 2023	
	in tema di formazione dei		
	mediatori, sugli organismi e		
	sui responsabili di questi		
	ultimi		
Negoziazione	Nel procedimento di	30 giugno 2023	
assistita	negoziazione assistita,		
	possibile esperimento di		
	un'istruttoria stragiudiziale		
	Estensione della	30 giugno 2023	
	negoziazione assistita alle		
	cause lavoristiche		
	Possibilità di regolare con la	in vigore dal 22 giugno 2022	
	negoziazione l'affidamento		
	ed il mantenimento dei figli		
	nati fuori dal matrimonio		
Arbitrato	Potere degli arbitri di	procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno	
	concedere misure cautelari	2023	
	e risistemazione		
	dell'arbitrato societario		
Modifica del cor	ntenuto dell'atto di citazione e	28 febbraio 2023	
della comparsa	di risposta	1.Nell'atto di citazione dovranno essere indicati:	
		1. INCH ALLO UI CILAZIONE GOVIANNO ESSETE INGICALI:	



Processo	
<mark>ordinario d</mark>	ı
cognizione	

- in modo specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- b. gli specifici mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
- c. in aggiunta ai requisiti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c., l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ex art. 82 e ss. c.p.c. in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c. e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Nell'atto di citazione l'attore è tenuto altresì ad avvertire il convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166, avvertendo che la costituzione oltre detti termini comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

Cambiano i termini: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni.



2. Nella comparsa di cost	ituzione e risposta
(Il convenuto, dovrà costi	tuirsi nel termine di 70
giorni prima dell'udienza	il convenuto dovrà:

- a. proporre tutte le difese;
- b. prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;
- c. ferme le preclusioni ex art. 167 c. 2 c.p.c. indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.

Concentrazione della fase introduttiva e ruolo 28 febbraio 2023 potenziato della prima udienza di comparizione, nella quale la causa dovrà arrivare già definita nelle domande/eccezioni e nelle prove (thema decidendum e thema probandum)

Prima dell'udienza di prima comparizione:

- a. l'attore, entro un congruo termine fissato a pena di decadenza, potrà proporre con memoria integrativa:
- le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale;
- chiedere di essere autorizzato a chiamare il terzo ex artt. 106 e 269 c. 3 c.p.c. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
- precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate;



	indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali;	
	b. il convenuto, entro un successivo termine	
	fissato a pena di decadenza, con memoria	
	integrativa potrà:	
	modificare le domande, le eccezioni e le	
	conclusioni già formulate; • indicare i	
	mezzi di prova;	
	effettuare le produzioni documentali; c. le	
	parti, entro un ulteriore termine,	
	potranno replicare alle domande ed	
	eccezioni formulate nelle memorie	
	integrative e indicare la prova contraria.	
	All'udienza di prima comparizione:	
	- le parti dovranno presentarsi	
	personalmente ai fini del tentativo di	
	conciliazione ex art. 185 c.p.c. La mancata	
	comparizione delle stesse, senza	
	giustificati motivi, sarà valutabile dal	
	giudice ex art.116 c. 2 c.p.c.;	
	- il giudice provvederà sulle richieste	
	istruttorie all'esito dell'udienza	
	predisponendo il calendario del processo	
	e fissando, entro 90 giorni, la successiva	
	l'udienza per l'assunzione delle prove.	
Obbligo di definire il calendario del processo	30 giugno 2023	
nella prima udienza		
Decorrenza di un termine massimo di 90	28 febbraio 2023	
giorni tra la prima udienza e l'udienza di		
assunzione delle prove		



Soppressione dell'udienza del giuramento del C.T.U.	30 giugno 2023	
Possibilità di sostituire l'udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice	1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione e Giudice di Pace, Tribunale Sup. Acque Pubbliche	
Sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte	Esaurita la trattazione e l'istruzione della causa, il giudice: a. potrà fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando, prima di detta udienza, i seguenti termini perentori, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente: • 60 giorni per le note scritte di p.c.; • 30 giorni per le comparse conclusionali; • 15 giorni per le memorie di replica; b. ove abbia disposto la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., potrà riservare il deposito della sentenza entro 30 giorni dall'udienza di discussione.	
Semplificazione della fase decisoria, con previsione di termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla rimessione della causa in decisione	30 giugno 2023 Successivamente all'udienza di rimessione della causa in decisione, il giudice si riserverà e depositerà la sentenza nei successivi 30 giorni se la causa pende avanti al tribunale in composizione	



		monocratica, 60 giorni qualora la stessa sia avanti al tribunale in composizione collegiale.	
	Possibilità per il giudice di proporre alle parti una soluzione conciliativa fino a che la causa non viene rimessa in decisione	30 giugno 2023	
	Possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del Tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate	30 giugno 2023	
Procedimento sommario di cognizione	Ridenominato "procedimento semplificato di cognizione", il campo di applicazione del rito è esteso considerevolmente in determinate		
		controversi; l'istruzione della causa si basi su prove documentali o di pronta soluzione; oppure sia richiesta un'attività istruttoria costituenda non complessa.	
		Diversamente, il giudizio dovrà essere trattato con il rito ordinario di cognizione. Allo stesso modo si	



		procederà ove sia avanzata una domanda riconvenzionale priva delle condizioni per	
		l'applicabilità del procedimento semplificato.	
		Detto procedimento dovrà concludersi, inoltre, con una sentenza, anziché con l'attuale ordinanza provvisoriamente esecutiva.	
Appello	Reinserimento della figura del "consigliere istruttore"	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023	
	Superamento della disciplina del cd. "filtro"	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023	
	Modifica della disciplina della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (possibilità di sospensione)	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023	
	Assunzione della decisione di manifesta infondatezza a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata, anche con rinvio a precedenti conformi	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023	
	·	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023	
Ricorso in Cassazione	Maggiore celerità nella definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (riforma del cd. "filtro")	giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023	
	Introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice del merito	procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023	
Revocazione della sentenza	Introduzione di una nuova ipotesi di revocazione, per le sentenze il cui contenuto è stato dichiarato, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, contrario alla Convenzione	giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023	



	per la salvaguardia dei diritti umani o ad uno dei suoi Protocolli		
esecutivo	Sostituzione del rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale	L'art 475 c.p.c. ("Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale") è stato interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".la sostituzione dell'iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;	
	Nel pignoramento, sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto che consenta al creditore esecutante di predisporre un'istanza al presidente del Tribunale per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nonché la riduzione dei termini previsti per la	So il creditore presenta l'istanza ex art 492-	



sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento		
Riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale e 'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile quando è occupato <i>sine titulo</i> o da soggetti diversi dal debitore	30 giugno 2023 Il termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale dovrà essere di massimo 45 giorni (non più di 60 gg)	
Riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista e introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione Immobiliare (il debitore può essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato)	La delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare dovrà essere annuale con incarico rinnovabile. In tale periodo il professionista delegato dovrà svolgere almeno 3 esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al G.E. Quest'ultimo dovrà esercitare una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento.	
	Il debitore - con istanza depositata non oltre 10 giorni prima dell'udienza ex art. 569, c. 1, c.p.c potrà essere autorizzato dal G.E. a vendere direttamente il bene pignorato, ad un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima. All'istanza del debitore dovrà essere allegata sempre l'offerta di acquisto irrevocabile per la durata di 120 giorni e dovrà essere prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto a garanzia della serietà	



		dell'offerta. L'istanza potrà essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.	
	Istituzione presso il Ministero della Giustizia della "Banca dati per le aste giudiziali"	30 giugno 2023	
Processo del lavoro	Unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti	30 giugno 2023	
Volontaria giurisdizione	Riduzione delle ipotesi in cui il Tribunale decide in composizione collegiale	30 giugno 2023	
	Per quanto riguarda le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, adeguamento alla normativa europea nel campo del diritto internazionale privato	30 giugno 2023	
Competenza de Giudice di Pace	Aumentata la competenza del Giudice di Pace	 30 giugno 2023 A questo fine le soglie di valore delle cause di competenza si innalzano: da 5 a 10mila euro il limite per le cause relative a beni mobili e da 20 a 25mila quello per le controversie che riguardano il risarcimento dei danni da incidenti stradali o nautici. Le cause relative a beni mobili possono riguardare sia la materia contrattuale che le liti relative a insidie (ad esempio le buche stradali) e l'opposizione a decreti ingiuntivi. 	



Diritto processuale della famiglia	Creazione di un procedimento unitario in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, valido per la generalità dei procedimenti contenziosi che abbiano ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie	Decorsi due anni dalla data della pubblicazione del Decreto legislativo delegato in Gazzetta Ufficiale: le novità si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data	
	Individuazione di un giudice unitario, dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili (cd. "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie")	Decorsi due anni dalla data della pubblicazione del Decreto Legislativo delegato in Gazzetta Ufficiale; le novità si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data	
Digitalizzazione	Estensione e rafforzamento del processo civile telematico: obbligo di deposito in telematico di atti e documenti	1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione 30 giugno 2023 per Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche	
	costituite, di tenere con collegamento Cassa	1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione, Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche	
Nuovi principi generali del processo	Previsione di principi quali la chiarezza e la sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice, la proficua collaborazione tra le parti ed il giudice, la lealtà e la trasparenza che devono improntare il giusto processo, supportati da strumenti sanzionatori a disposizione del giudice (a favore della Cassa delle ammende)	30 giugno 2023	



Ufficio per il	Già presente presso i Tribunali ordinari e le	In attesa dei decreti attuativi	
processo	Corti di appello, l'UPP viene ora istituito anche		
	presso la Corte di cassazione (viene creato		
	altresì l'Ufficio spoglio, analisi e		
	documentazione presso la Procura generale		
	della Corte di cassazione). Valorizzazione		
	dell'Ufficio come strumento atto a garantire la		
	ragionevole durata del processo attraverso		
	l'innovazione dei modelli organizzativi e un		
	più efficiente impiego delle tecnologie		
	dell'informazione e della comunicazione		